

N. 00974/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00618/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 618 del 2015, proposto da:
Onlus Associazione Verdi Ambiente e Società - V.A.S., Ente Nazionale
Protezione Animali - Ente Morale - Onlus, rappresentati e difesi dall'avv.
Daniele Granara, con domicilio eletto presso Daniele Granara in Genova, Via
Bartolomeo Bosco 31/4;

contro

Regione Liguria, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso
dagli avv. Barbara Baroli, Michela Sommariva, con domicilio eletto presso
Barbara Baroli in Genova, Via Fieschi 15;

e con l'intervento di

ad

opponendum:

Federazione Italiana della **Caccia** - Sede Regionale della Liguria, Federazione
Italiana della **Caccia** - Sezione Provinciale di Genova, A.N.U.U. Associazione
dei Migratoristi Italiani - Sede Regionale della Liguria, Arcicaccia Liguria,

Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro Liguria, Associazione Nazionale Libera **Caccia**- A.N.L.C. Sede Regionale della Liguria, rappresentati e difesi dagli avv. Andrea Mozzati, Pietro Balletti, con domicilio eletto presso Andrea Mozzati in Genova, Via Corsica, 2/11;

per l'annullamento

parziale della deliberazione del Consiglio regionale 25 marzo 2015 n. 13 avente ad oggetto calendario venatorio regionale per la stagione 2015/2016 ex articolo 34, comma 4, l.r. 01/07/1994, n. 29.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Liguria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2015 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 12 luglio 2015 alla Regione Liguria e depositato il successivo 26 giugno 2015 l'Onlus associazione verdi Ambiente e società nonché l'Ente nazionale protezione animali, hanno impugnato, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, la deliberazione del Consiglio regionale della Liguria 25 marzo 2015 n. 13 avente ad oggetto l'approvazione del calendario venatorio regionale.

Avverso il provvedimento impugnato le ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi:

1) violazione dell'art. 18 l. 157/92 e dell'art. 34 l.r. 29/94 della direttiva 2009/147/CE del parlamento europeo e del consiglio, violazione dei Key concepts of article 7 (4) of Directive 79/409/EEC, della guida alla disciplina della **caccia** nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, violazione dell'obbligo di leale cooperazione ex art. 4, par 3 TUE, violazione degli artt. 1 e 3 l. 241/90, violazione dei principi in materia di giusto procedimento, violazione del diritto ad un ambiente salubre tutelato dagli artt. 9 e 32 Costituzione e del principio di precauzione in materia ambientale, eccesso di potere per difetto di presupposto di istruttoria e di motivazione contraddittorietà, illogicità manifeste travisamento sviamento, in quanto il calendario venatorio ha previsto la possibilità della **caccia** al **Tordo** Bottaccio fino al 31 gennaio, con ciò violando il parere dell'ISPRA che contemplava la chiusura della **caccia** a tale volatile al 10 gennaio;

2) violazione degli artt. 10 e 18 l. 157/92 e degli artt. 34 e 38 l.r. 29/94 della direttiva 2009/147/CE del parlamento europeo e del consiglio, violazione dei Key concepts of article 7 (4) of Directive 79/409/EEC, della guida alla disciplina della **caccia** nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, violazione dell'obbligo di leale cooperazione ex art. 4, par 3 TUE, violazione degli artt. 1 e 3 l. 241/90, violazione dei principi in materia di giusto procedimento, violazione del diritto ad un ambiente salubre tutelato dagli artt. 9 e 32 Costituzione e del principio di precauzione in materia ambientale, eccesso di potere per difetto di presupposto di istruttoria e di motivazione contraddittorietà, illogicità manifeste travisamento sviamento, in quanto il calendario venatorio ha previsto che il periodo di addestramento dei cani iniziasse in data antecedente a quella prevista dal parere dell'ISPRA;

3) violazione degli artt. 10 e 18 l. 157/92 e degli artt. 34 e 38 l.r. 29/94 della direttiva 2009/147/CE del parlamento europeo e del consiglio, violazione dei Key concepts of article 7 (4) of Directive 79/409/EEC, della guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, violazione dell'obbligo di leale cooperazione ex art. 4, par 3 TUE, violazione degli artt. 1 e 3 l. 241/90, violazione dei principi in materia di giusto procedimento, violazione del diritto ad un ambiente salubre tutelato dagli artt. 9 e 32 Costituzione e del principio di precauzione in materia ambientale in quanto il calendario venatorio non ha previsto che dal 21 al 31 gennaio l'attività venatoria venga esercitata da appostamenti collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide e dalle parti rocciose al fine di non infastidire gli uccelli acquatici e le specie di rapaci rupicoli.

Le ricorrenti concludevano per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento impugnato con vittoria delle spese di giudizio.

Si costituiva in giudizio la Regione Liguria, intervenivano in giudizio diverse associazioni di cacciatori

All'udienza pubblica del 19 novembre 2015 il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è rivolto avverso alcune disposizioni del calendario venatorio.

Occorre preliminarmente rilevare come le questioni oggetto del presente ricorso siano state oggetto di precedenti giudizi definiti con una serie di sentenze che hanno tratteggiato un quadro sufficientemente chiaro della materia de qua onde ad esse il Collegio ritiene, in linea di massima, di conformarsi pur con l'esame delle peculiarità che l'attuale vertenza presenta rispetto a quelle precedentemente decise.

Con il primo motivo si lamenta che il periodo di apertura della **caccia** al **Tordo** bottaccio sia postergato rispetto alla data indicata dal parere dell'ISPRA.

Sul punto occorre rilevare come la sezione abbia (con sentenze n. 1130/13 e n. 774/14) affermato la natura obbligatoria ma non vincolante del parere dell'ISPRA con ciò legittimando la Regione a discostarsene fornendo una giustificazione congrua e non irrazionale.

Deve ulteriormente rilevarsi come il parere dell'ISPRA sia vincolante esclusivamente nel caso di posticipazione della chiusura della **caccia** non oltre la prima decade di febbraio ai sensi dell'art. 18, comma 2 l. 157/92, che non rileva nella presente fattispecie.

In questa sede si tratta, pertanto, di valutare l'adeguatezza del supporto motivazionale del provvedimento impugnato.

La Sezione si è già espressa nel senso di ritenere adeguatamente motivato il calendario venatorio degli anni precedenti (TAR Liguria II 28 luglio 2014 n. 1206), onde a tale precedente occorre riferirsi.

Nella specie il calendario venatorio ha dato atto che il movimento iniziale di migrazione prenuziale si verifica a partire dalla prima decade di febbraio e che le catture nel mese di gennaio non registrano significativi scostamenti in aumento rispetto ai mesi precedenti. Riguardo, poi, alle concrete modalità del prelievo, dal 1 al 31 gennaio, è stata prevista la **caccia** per due sole giornate settimanali con un prelievo di dieci capi al giorno.

Tali elementi consentono di escludere, nei limiti del sindacato di legittimità proprio del giudice amministrativo, la fondatezza delle censure dedotte con il primo motivo, atteso che, da un lato, si fondano su un'analisi approfondita dei comportamenti della specie avicola in questione e in ogni caso escludono, in ossequio al principio di precauzione, un prelievo indiscriminato.

Parimenti infondato è, alla luce delle osservazioni svolte dalla sezione nella sentenza 28 luglio 2014 n. 1206, è il terzo motivo. Invero la scarsità di zone umide presenti nella regione e la circostanza che i rapaci non nidifichino nel periodo in questione consente di escludere che il calendario venatorio sia affetto da difetto di motivazione per contrasto con il parere Ispra.

A diversa conclusione deve giungersi relativamente al secondo motivo.

L'oggetto del contendere riguarda la scelta di consentire l'addestramento dei cani fin dal 22 agosto in luogo dei primi di settembre come contemplato nel parere dell'Ispra

Deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità per non essere stato impugnato il piano faunistico venatorio nella parte in stabilirebbe il periodo di addestramento.

E' il calendario venatorio che con riferimento alla stagione successiva deve stabilire le specie cacciabili, i periodi di **caccia**, le giornate di **caccia**, il caniere massimo giornaliero e stagionale l'ora legale di inizio e di termine della giornata di **caccia** nonché i periodi e le modalità per l'addestramento degli ausiliari (art. 34, comma 5 l.r. 29/94).

Nessuna di queste competenze sono attribuite al piano faunistico venatorio né dalla legislazione statale né da quella regionale.

L'art. 6, comma 3, l.r. 29/94 stabilisce infatti che: "Il piano faunistico-venatorio di cui al comma 1 è approvato dalla Regione, sentita la Commissione faunistico-venatoria regionale di cui all'articolo 51. Il piano faunistico-venatorio deve prevedere, oltre a quanto disposto dall'articolo 10, comma 8, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) della L. 157/1992: a) la individuazione del territorio agro-silvo-pastorale in cui è ammessa la **caccia**; b) la delimitazione della zona delle Alpi; c) il numero massimo autorizzabile di appostamenti fissi con o senza l'uso dei richiami vivi; d) l'individuazione delle zone di cui all'articolo 2, comma 5".

A sua volta il richiamato art. 10, comma 8, l. 157/92 stabilisce che: “I piani faunistico-venatori di cui al comma 7 comprendono: a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica; b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio; c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone; d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate; e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati; f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c); g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b); h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi”.

Non rileva, nel caso di specie, la lettera e) del citato art. 10, comma 8, posto che non riguarda in generale il periodo di addestramento degli ausiliari ma esclusivamente l'ipotesi in cui tale addestramento avvenga in zone data in gestione ad associazioni venatorie cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati.

Non sussiste pertanto, rispetto all'oggetto della controversia quel rapporto di presupposizione invocate dagli intervenienti per sostenere l'inammissibilità del motivo.

Nella specie poi il piano faunistico venatorio non compie alcuna autonoma determinazione, limitandosi a prendere atto delle disposizioni legislative in materia.

Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione.

Anche in questo caso occorre esaminare la sufficienza e la congruità della motivazione del calendario venatorio rispetto al parere Ispra.

Sul punto occorre rilevare come il parere Ispra fosse giustificato dall'assunto che nel periodo in questione (fino all'inizio di settembre) molte specie allevano i piccoli e con il conseguente disturbo loro arrecato dalla presenza dei cani (TAR Liguria 28 luglio 2014 n. 1206).

Il Collegio rileva come tale assunto non sia stato adeguatamente confutato dal calendario venatorio.

Il provvedimento impugnato, infatti, evidenzia come l'apertura dell'addestramento alla data del 22 agosto: a) stimolerebbe nella fauna selvatica l'istinto di fuga e di difesa prima dell'apertura della **caccia** evitando così un eccessivo impatto della **caccia** sulla fauna stanziale nei primi giorni di attività; b) consentirebbe un preventivo monitoraggio della diffusione della fauna selvatica cacciabile; c) gioverebbe anche al benessere del cane.

Orbene è agevole rendersi conto come nessuna delle motivazioni esposte contraddica l'assunto fondante del parere Ispra.

Né l'apertura posticipata al 22 agosto (rispetto a quella del 15 settembre) né la limitazione degli orari paiono misure idonee a prevenire il disturbo recato alle specie animali dalla presenza dei cani tanto è vero che lo stesso provvedimento impugnato si esprime in termini di ragionevole compromesso.

Ne consegue la fondatezza del mezzo.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto in parte.

Il calendario venatorio deve, conseguentemente, essere annullato, nella parte in cui ha fissato l'inizio del periodo di addestramento dei cani al 22 agosto anziché ai primi di settembre.

Le spese in ragione della soccombenza parziale possono compensarsi

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l'effetto annulla il calendario venatorio nella parte in cui ha fissato l'inizio del periodo di addestramento dei cani al 22 agosto, respinge nel resto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Luca Morbelli, Consigliere, Estensore

Angelo Vitali, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/12/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)